



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 337 DEL 28 marzo 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Network World Travel di Toscano Margherita – Gara per l'espletamento del servizio di Trasporto Scolastico per alunni per visite guidate A. S. 2017/2018 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: non presente; S.A.: 82° Istituto Comprensivo Statale "Salvo D'Acquisto"-Napoli.

PREC 67/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0061990 del 3.5.2017, con la quale la società Network World Travel di Toscano Margherita contesta la clausola del bando di gara che con riferimento al contenuto della busta n. 2 ("Documentazione amministrativa") prevede anche una *"dichiarazione di proprietà dell'automezzo, di revisione annuale e la categoria del veicolo"* (v. art. 2, punto 6);

CONSIDERATO in particolare che l'istante ritiene illegittima, in quanto illogica e sproporzionata rispetto all'oggetto e all'importo complessivo della gara, la previsione relativa all'obbligo di essere proprietari dei mezzi di trasporto messi a disposizione dai concorrenti per l'esecuzione del servizio;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 20.2.2018;

CONSIDERATA la documentazione in atti;

RILEVATO che sulla medesima questione è intervenuto, a seguito di ricorso presentato dalla medesima società odierna istante contro una diversa Stazione appaltante, il Tar Campania con la sentenza n. 5873/2017, secondo il quale *«Sul punto appare palese la violazione dei principi di proporzionalità e concorrenza, perché non si comprende per quale ragione non sia stato ritenuto sufficiente un titolo giuridico di disponibilità diverso da quello del diritto dominicale, tenuto anche conto della temporaneità del servizio di noleggio automezzi (servizio limitato a pochi periodi dell'anno scolastico 2017/2018. Non è revocabile in dubbio che costringere l'operatore economico ad acquisire la proprietà degli automezzi necessari all'espletamento del servizio rappresenta un onere economico estremamente gravoso (in ragione del valore degli stessi, specie se raffrontato alla base d'asta del servizio in questione) e non fornisce alcuna oggettiva utilità o qualità aggiuntiva della prestazione dedotta nell'invito ad offrire. Ed invero dal punto di vista dell'amministrazione il titolo giuridico di disponibilità degli automezzi durante tutta la durata del servizio appare del tutto indifferente, mentre, dal punto di vista degli operatori del mercato, produce una irragionevole restrizione della platea dei soggetti ammessi a partecipare»*;

RITENUTO che, sebbene sia riconosciuta alle Stazioni appaltanti una ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare pubbliche anche più rigorosi e restrittivi di quelli (minimi) stabiliti per legge, essa deve essere esercitata pur sempre



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

nell'ambito dei limiti della ragionevolezza, congruità e proporzionalità in relazione all'oggetto e al valore complessivo dell'affidamento, e che nel caso di specie si concorda con il giudice amministrativo nel considerare il requisito della dimostrazione della proprietà dei mezzi di trasporto necessari all'espletamento del servizio oggetto di affidamento, in luogo della semplice disponibilità garantita per il periodo di tempo richiesto dalla *lex specialis*, del tutto ingiustificato a fronte della tipologia specifica di commessa pubblica in esame e, quindi, illegittimamente limitativo della concorrenza, atteso che risulta oggettivamente esiguo il numero di operatori economici presenti nel mercato di riferimento in grado di garantire la titolarità dominicale degli automezzi destinati al trasporto per le gite scolastiche;

RITENUTO, infine, che non emergono chiari e indiscutibili vantaggi per l'amministrazione scolastica nell'imposizione della clausola oggetto di contestazione, i quali avrebbero potuto anche, in ipotesi, giustificare gli altrettanto indubbi svantaggi economici ed organizzativi a carico delle imprese private interessate a partecipare alla selezione,

Il Consiglio

per le motivazioni che precedono, ritiene illegittima la clausola della *lex specialis* di gara che impone ai concorrenti di essere proprietari degli automezzi utilizzati per il servizio oggetto di affidamento.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018

Il Segretario Maria Esposito